



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del Reg. Delib.

seduta del 24/07/2023

OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno, art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7 del D.L. 50/2017.

Consiglieri assegnati al Comune n.12

Consiglieri in carica n.12

L'anno duemilaventitre, il giorno **24** del mese di **Luglio** alle ore **19,20** in Chiaramonte Gulfi nell'Aula Consiliare, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.

Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio giusta nota Prot. 11807 e successiva integrazione Prot.11808.

Assume la presidenza il dott. Giovanni Noto, partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Luca Rosso che a inizio seduta attesta la presenza del Sindaco Mario Cutello e procede all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Melia Silvia	x	
2 Noto Giovanni	x	
3 Schembari Salvatore	x	
4 Incardona Antonio	x	
5 Presti Giovanni	x	
6 Catania Giancarlo	x	
7 Iacono Gaetano		x
8 Riggio Simona	x	
9 Stracquadaini Jessica	x	
10 Cultrera Samuele	x	
11 Cutello Dario	x	
12 Garretto Giovanni	x	
Totale	11	1

Il Presidente del Consiglio constatato il numero legale dichiara aperta la seduta e porta in discussione l'argomento segnato in oggetto;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TURISMO

PREMESSO che l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ha:

- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- statuito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- stabilito che, in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;
- l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 secondo cui "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti";
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui l'ente, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per

la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

- l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 secondo cui il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi di cui al medesimo art. 4, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017 secondo cui “A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”;

PRESO ATTO CHE:

- che il previsto regolamento nazionale, predisposto in forma di schema, non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta;
- per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;
- ai sensi:
 - ✓ dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
 - ✓ dell'art. 4, comma 3, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 23/2011, sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, di procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno e di provvedere all'approvazione del relativo regolamento (allegato 1);


ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, altresì, il parere favorevole dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo al n. 13848 del 24 aprile 2023;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il vigente OREL;

PROPONE

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno (allegato 1);
2. Di approvare il Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno (allegato 1);
3. Di dare atto che l'imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento comunale si applicheranno a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Presupposto e destinazione dell'Imposta	3
Art. 3 Soggetto passivo e coobbligato	3
Art. 4 Responsabili del pagamento del contributo.....	3
Art.5 Esenzioni	3
Art. 6 Misura dell'Imposta	4
Art.7 Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta	4
Art.8 Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Art.9 Sanzioni.....	5
Art.10 Riscossione coattiva	6
Art.11 Rimborsi.....	6
Art.12 Contenzioso.....	7
Art. 13 Attività di controllo	7
Art.14 Disposizioni transitorie e finali	7

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta e gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il gettito riveniente dall'applicazione dell'imposta, identificato in uno specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e le attività per incentivare il turismo. La Giunta Comunale, attraverso un percorso di ampia partecipazione con le categorie degli operatori del settore e dei lavoratori, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, ne individuerà la destinazione che sarà sottoposta al Consiglio.
4. Le funzioni relative alla gestione e riscossione dell'imposta possono essere svolte in proprio dal Comune o mediante affidamento della gestione a soggetti abilitati.

Art. 2 Presupposto e destinazione dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, alloggi oggetto di locazioni brevi situati nel territorio di Chiaramonte Gulfi.
2. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dell'offerta turistica e dei servizi pubblici locali, nonché al recupero dei beni culturali e ambientali.

Art. 3 Soggetto passivo e coobbligato

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Chiaramonte Gulfi. Il gestore della struttura assume la veste di responsabile come coobbligato al versamento dell'imposta.
2. Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 Responsabili del pagamento del contributo

1. Sono responsabili del pagamento del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi.
2. I soggetti di cui al comma 1, d'ora in poi denominati "Responsabili del contributo", sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con le modalità e nei termini indicati.

Art.5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno
 - a. i minori entro il decimo anno di età.
 - b. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 26 partecipanti.

- c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
3. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.
4. L'esenzione per i soggetti portatori di handicap in possesso di idonea documentazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, articolo 3, comma 3 (soggetti gravi). L'esenzione è estesa anche agli accompagnatori.
5. Il riconoscimento delle esenzioni è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6 Misura dell'Imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Art.7 Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive sono, ai sensi dell'articolo 4, comma 1ter, del D.Lgs. n. 23/2011, responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Tale previsione è applicabile, ai sensi dell'articolo 5quinquies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, con cui è stato inserito il comma 1ter all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Conseguentemente, i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di introduzione dell'imposta di soggiorno da parte dell'ente.
2. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
 - a. contestualmente all'inizio dell'attività, procedere alla registrazione delle proprie strutture sul portale dell'imposta di soggiorno che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
 - b. informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
 - c. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
 - d. farsi rilasciare dai soggetti passivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento le attestazioni e le dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione;
 - e. comunicare all'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione dovrà essere

- compilata anche in assenza di presenze nella struttura;
- f. segnalare all'Amministrazione, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta;
 - g. conservare, per cinque anni, le ricevute, le fatture, le attestazioni e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo nel caso delle locazioni brevi di cui all'articolo 3, comma 4, del presente regolamento è, ai sensi dell'articolo 4, comma 5ter, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
 4. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
 5. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta ai soggetti gestori i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.
 6. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare i singoli componenti di ciascun gruppo.
 7. I soggetti gestori effettuano il versamento al Comune di Chiarante Gulfi dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, con le seguenti modalità:
 - a. bonifico bancario;
 - b. tramite le procedure telematiche predisposte dall'Amministrazione;
 - c. mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 8. Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura".
 9. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art.8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art.9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo e soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
4. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
5. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art.11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

Art.12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Attività di controllo

1. Il Comune, direttamente o tramite soggetto incaricato della gestione dell'imposta, effettua il controllo sull'applicazione dell'imposta e sull'assolvimento dei connessi obblighi da parte dei soggetti di cui al presente regolamento, anche avvalendosi dell'ausilio della Polizia Municipale per l'acquisizione dei dati e delle informazioni inerenti i nominativi dei soggiornanti e il numero dei pernottamenti soggetti a imposta e mediante la consultazione della banca dati messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. A fronte di violazioni di natura tributaria saranno emessi avvisi di accertamento, che prevedono il recupero dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento; qualora invece le violazioni dovessero riguardare irregolarità in merito ad altri adempimenti comunque previsti nel presente regolamento saranno emessi atti di irrogazione di sanzione amministrativa applicando i principi richiamati nel presente Regolamento.

Art.14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023
2. L'Amministrazione può costituire un apposito Tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di individuare le attività di promozione della città Chiaramonte nelle quali investire una percentuale degli introiti ottenuti dal Contributo di soggiorno. Il risultato di detto tavolo andrà sottoposto alla Giunta Comunale per il successivo iter.

Parere del Responsabile dell'Area in merito alla regolarità tecnica: favorevole/ contrario


Chiaromonte Gulfi li.

Il Responsabile dell'Area


Parere del Responsabile dell'Area Finanziaria sulla regolarità contabile favorevole/ contrario

Chiaromonte Gulfi li. 19.7.2023.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO GRUPPO CONSILIARE GAETANO IACONO SINDACO

EMENDAMENTI

ART. 5 Esenzioni

Modificare il punto 1

- a. I minori entro il **dodicesimo** anno di età
- b. Accompagnatore turistico ogni **15** partecipanti

AGGIUNGERE - ART. 5 bis Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta del 30% nei confronti di:

- a. ospiti con età anagrafica superiore a 70 anni
- b. gruppi scolastici dei diversi ordini di scuola in visita didattica/viaggio di istruzione;
- c. sportivi in minore età, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. Le riduzioni descritte al precedente comma, saranno applicate previa attestazione:

- del Dirigente Scolastico per i soggetti di cui alla lettera b);
- della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera c).

* ART. 6

Aggiungere il punto 3

La misura dell'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Chiaramonte, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

* ART. 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024
2. Modificare "delegati dell'amministrazione" in "delegati della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale con la rappresentanza, per la dovuta proporzione, dei gruppi consiliari"

* art. 6 viene ritirato

Consiglieri Presenti n. 11

Consiglieri Assenti n. 1 (Iacono)

Risultano presenti UNDICI Consiglieri.

Il Presidente prima di iniziare la trattazione del punto all'o.d.g. fa presente che a pag. 6 del Regolamento in esame, per un mero errore di stampa, non è stato stampato un rigo.

RIGGIO: illustra gli emendamenti consegnandone copia ai Consiglieri e al Segretario Comunale. Più in particolare propone la modifica dell'art. 5 del regolamento in esame in relazione all'età dei minori 12 anni anziché 10 e, con riferimento all'accompagnatore, uno ogni 15 partecipanti anziché 26. Propone di aggiungere l'art. 5 bis e il punto 3 all'art. 6. Infine propone di modificare l'art. 14 in relazione alla vigenza del regolamento e alla composizione del tavolo tecnico.

SINDACO: fa presente che, in relazione al numero di 26 turisti per accompagnatore, la scelta non è casuale, in quanto è tarata alla grandezza dei pulmini. Se si opta per 15 si potrebbe porre il problema che i minibus sono da 9 posti. Poi fa presente che occorre tener distinta la figura dell'accompagnatore da quella della guida turistica. In relazione, poi, all'aggiunta del punto all'art. 6, sottolinea che il regolamento prevede "salvo quanto previsto dalla legge", e cioè il regolamento non può contrastare il dettato normativo nazionale, ergo ritiene sia preferibile non mutare il testo. In relazione al termine di vigenza, riconosce che c'è un errore nel testo, in quanto, proprio in relazione all'imposta di soggiorno, non è possibile che tale regolamento sia retroattivo, poiché significherebbe chiedere imposte a turisti che hanno pernottato nei mesi del 2023. E' ovvio che vale per il futuro.

PRESIDENTE NOTO: fa presente che nel testo della proposta viene riportata un'altra dicitura, e cioè che il regolamento entrerà in vigore il 61° giorno successivo alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

RIGGIO: interviene dicendo che anche se il Consiglio approvasse oggi il regolamento, in pratica il termine di entrata in vigore sarebbe tra fine settembre e i primi di ottobre, e cioè dopo la stagione estiva, periodo nel quale si registra un maggiore afflusso turistico. In relazione al tavolo tecnico ribadisce che è intendimento di questa minoranza farne parte.

SINDACO: con riferimento al tavolo tecnico fa presente che è una competenza/prerogativa della Giunta Comunale. L'esercizio delle delega è esercitata dal Sindaco.

CUTELLO: fa presente che ritiene utili alcuni emendamenti, e che per tale motivo meritano un approfondimento. Pertanto chiede una breve sospensione tecnica.

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità dei presenti la sospensione dei lavori (ore 19.45).

Alle ore 20.00 il Segretario Comunale effettua un nuovo appello nominale:

Consiglieri Presenti n. 11

Consiglieri Assenti n. 1 (Iacono)

Risultano presenti UNDICI Consiglieri.

MELIA: fa presente che alcuni emendamenti meritano apprezzamento, in particolare quelli di cui all'art. 5, in parte art. 5 bis. Ritiene di cassare invece gli emendamenti sub art. 6 e art. 14.

RIGGIO: ringrazia i Consiglieri di maggioranza per aver in parte accolto gli emendamenti presentati. Ritira l'emendamento avente ad oggetto l'art. 6.

PRESIDENTE: fa presente che su questi emendamenti occorre il parere di regolarità contabile, in quanto occorre anche verificare se tale imposta rientra nelle misure del piano di riequilibrio. Pertanto propone il rinvio del punto all'o.d.g. al prossimo Consiglio Comunale del 27 luglio.

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità il rinvio del punto all'o.d.g..

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni Noto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Consigliere Anziano
f.to Silvia Melia

f.to Luca Rosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it.

Chiaramonte Gulfi, li

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di

Il Responsabile

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Chiaramonte Gulfi, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Chiaramonte Gulfi, li

Il Segretario Comunale
